

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3172

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, BELCI, GALLONI, SALVI, BODRATO,
ARMATO, PADULA, ROSATI, CABRAS**

Presentata il 2 agosto 1974

Disciplina dell'installazione e dell'esercizio di impianti televisivi via cavo a carattere locale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La sentenza 10 luglio 1974, n. 226 della Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del testo unico in materia di posta, bancoposta e telecomunicazioni, per le parti relative ai servizi di televisione via cavo, ha esplicitamente indicato la necessità di una legge che disciplini l'installazione e l'esercizio degli impianti di televisione via cavo a carattere locale, stabilendo altresì le linee generali a cui questa disciplina si deve ispirare, per essere conforme alla Costituzione.

Con la presente proposta di legge si intende dare piena e leale attuazione alla sentenza della Corte costituzionale, la quale ha chiaramente stabilito l'impossibilità di assoggettare ad un regime di riserva statale tanto l'installazione quanto l'esercizio di reti radiotelevisive via cavo di dimensioni locali. La Corte ha peraltro rilevato che tale installazione e tale esercizio sono pur sempre « strettamente collegati ad interessi generali e devono perciò essere attuati in armonia e non in contrasto con i suddetti interessi », di tal che essi possono essere « senz'altro legittimamente ed opportunamente disciplinati con

legge, in modo da assicurare che, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero e d'iniziativa economica, siano salvaguardati gli interessi pubblici, che, in varia guisa, possono entrare in giuoco ». All'uopo, la Corte stessa ha prospettato l'ipotesi che sia l'installazione sia l'esercizio di impianti televisivi via cavo a carattere locale « siano subordinati ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi ove sussistano le condizioni previste dalla legge ».

A queste autorevoli indicazioni la presente proposta di legge si ispira, traducendole in una normativa che intende soprattutto garantire la libertà di manifestazione del pensiero mediante la diffusione di programmi televisivi via cavo, e, in connessione, il pluralismo della informazione e della programmazione, attraverso il quale può realizzarsi in modo adeguato la stessa libertà di informazione del cittadino.

Di conseguenza l'installazione e l'esercizio degli impianti sono sottoposti ad autorizzazione, la quale tuttavia deve essere rilasciata allorché sussistono le condizioni previste dalla legge. Tali condizioni sono più rigorose

e incisive per quanto riguarda la installazione degli impianti: a questo proposito infatti viene in considerazione il solo principio costituzionale della libertà dell'iniziativa economica privata, principio che, nella sua applicazione, può ovviamente incontrare i limiti e gli oneri imposti ai fini della attuazione del principio costituzionale di libertà della manifestazione del pensiero.

Secondo un accostamento tra televisione via cavo e stampa quotidiana, che la stessa Corte costituzionale ha suggerito, l'installazione e la gestione di impianti via cavo a carattere locale è assoggettata ad una disciplina analoga a quella oggi in vigore per la diffusione dei giornali quotidiani mediante le edicole.

Sono previsti cioè una serie di obblighi intesi a consentire che gli impianti servano per la diffusione del maggior numero possibile di programmi televisivi, così da garantire, attraverso un unico impianto, l'attuazione, in regime di pluralismo, del diritto di manifestazione del pensiero di un largo numero di soggetti e di gruppi. L'autorizzazione per l'installazione degli impianti viene quindi concessa, così come avviene in sostanza per le licenze agli edicolanti, soltanto allorché nella stessa area geografica non sussista un impianto che abbia ancora canali inutilizzati e che quindi sia in grado di assolvere alle esigenze di nuovi utenti del mezzo. Sulla base dei suggerimenti delle esperienze straniere, vengono prescritte una serie di norme tecniche, relative alle caratteristiche degli impianti di cui può essere autorizzata l'installazione, norme tendenti a garantire la rispondenza dell'impianto a criteri di economicità (ricezione mediante apparecchi televisivi già in commercio) e la possibilità di trasmettere contemporaneamente un alto numero di programmi. I gestori degli impianti saranno obbligati a soddisfare tutte le domande di utenza dei residenti nell'area per cui hanno ottenuto l'autorizzazione, a diffondere in contemporanea trasmissione i programmi della RAI-TV (così da consentire agli utenti il risparmio del costo delle apparecchiature di ricezione via etere), a riservare gratuitamente tre canali per i programmi degli enti locali elettivi, delle istituzioni pubbliche di istruzione, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ad affittare a terzi, che ne abbiano ottenuto l'autorizzazione, per la trasmissione di programmi televisivi, gli altri canali che non siano direttamente utilizzati dagli stessi gestori dell'impianto.

Dato il carattere locale degli impianti in questione, si ritiene opportuno che l'autorizzazione sia rilasciata dalla Regione, sentiti i comuni interessati, entro termini rigorosi indicati dall'articolo 1 della proposta di legge. Ad evitare fenomeni di «prenotazione» di aree geografiche per l'installazione di impianti, a cui non segua peraltro la tempestiva esecuzione e attivazione degli impianti stessi, l'articolo 3 stabilisce l'obbligo di attuare l'impianto al 30 per cento entro due anni dal rilascio dell'autorizzazione e al 100 per cento entro cinque anni, e comunque nei termini previsti da un piano dettagliato allegato alla domanda di autorizzazione. Alla Regione è rimesso il compito di determinare i canoni di allacciamento agli impianti e le relative modalità di rateazione e di pagamento, tenendo conto dei costi di installazione, nonché i canoni di affitto dei canali concessi dal gestore dell'impianto a terzi, in modo da ripartire adeguatamente gli oneri di gestione dell'impianto medesimo.

Quanto alle trasmissioni televisive mediante reti cavo a carattere locale esse devono essere egualmente autorizzate dalla Regione. Ma tale autorizzazione può assimilarsi, a buon diritto, per molti aspetti, alla registrazione della stampa periodica, essendo subordinata esclusivamente ad alcune condizioni minime, volte a garantire il rispetto dei principi e dei valori costituzionali sottolineati dalla Suprema Corte nelle sentenze nn. 225 e 226. I titolari dell'autorizzazione alla diffusione di programmi televisivi dovranno in particolare: garantire il diritto di accesso e il diritto di rettifica, nei modi previsti dall'articolo 10 della proposta di legge; trasmettere brevi comunicati della Regione e degli enti locali che ne facciano richiesta; limitare la trasmissione di programmi di pubblicità commerciale nei limiti previsti dallo stesso articolo 10, limiti posti a tutela della stampa periodica, in particolare della stampa locale, di cui la pubblicità costituisce una fonte essenziale di finanziamento, che la televisione — come la Corte ha affermato — non deve «inaridire». Sui proventi delle trasmissioni pubblicitarie è istituita una imposta regionale, il cui gettito verrà utilizzato per interventi a favore della stampa quotidiana locale, e per la produzione di programmi televisivi promossi da enti locali, istituzioni pubbliche di istruzione, ed organizzazioni sindacali dei lavoratori.

L'articolo 11 detta alcune disposizioni tendenti ad impedire fenomeni di concentrazione, tali da aggirare o addirittura da mettere nel nulla i limiti di dimensione degli im-

pianti previsti dalla legge, secondo l'indicazione della Corte. Sono invece consentite la realizzazione in comune o la riutilizzazione di programmi, sulla base di accordi sottoposti peraltro all'approvazione della Regione.

È poi consentita, in tutte le zone nelle quali non operino ancora gli impianti previsti dalla legge, l'installazione di reti cavo che consentano la trasmissione contemporanea di un solo programma, reti che coincidono per lo più con quelle attualmente esistenti o in via di installazione. Si ravvisa infatti l'opportunità di non condizionare in modo assoluto la trasmissione di programmi locali via cavo alla installazione degli impianti più « sofisticati » e costosi che sono previsti dagli articoli 3 e seguenti della proposta di legge. Peraltro, anche a questi impianti più semplici e meno costosi sono estese le disposizioni della legge che siano tecnicamente anche ad essi applicabili, ed inoltre si dispongono limiti ancor più restrittivi per le trasmissioni pubblicitarie e per gli accordi per la realizzazione in comune o la riutilizzazione di programmi. È evidente infatti che va in ogni modo incentivata la sostituzione di tali impianti con quelli previsti dagli articoli 3 e seguenti della proposta di legge, i quali consentono la trasmissione contemporanea di programmi non solo da parte dell'installatore e gestore dell'impianto ma altresì da parte di tutti gli altri soggetti che intendano produrre programmi regolari, pur senza volere o potere accollarsi gli oneri finanziari ed im-

prenditoriali relativi alla installazione di un impianto di televisione via cavo.

L'articolo 14 infine prevede la revoca della autorizzazione rilasciata in base alla legge, nel caso di violazione dei divieti, e degli obblighi imposti dalla legge stessa.

Con la presente proposta di legge, riteniamo, onorevoli colleghi, di avere delineato un complesso normativo che consenta di garantire pienamente, e contemporaneamente, la libera manifestazione del pensiero e la libertà della iniziativa economica privata nel settore della televisione via cavo, e gli interessi pubblici che anche in questo settore sono indubbiamente presenti. Tali interessi si riassumono essenzialmente nella esigenza di garantire la piena disponibilità di questo nuovo strumento di manifestazione del pensiero da parte di tutti i soggetti e di tutti i gruppi presenti nella società, che ne vogliano usufruire. A questo scopo, non valgono norme restrittive, necessarie in altri settori, nei quali la limitatezza dei mezzi tecnici non consente il completo dispiegarsi della pluralità delle voci e delle espressioni. Vale invece una disciplina agile ed insieme rigorosa che garantisca la possibilità per tutti di esprimere il proprio pensiero, senza inaccettabili privilegi per chi disponga di maggiori mezzi economici; ma, anzi, ponendo tali mezzi, e dunque ponendo la stessa iniziativa della imprenditorialità privata, al servizio della libertà di informazione e della libertà di manifestazione del pensiero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Chiunque intende installare impianti via cavo a carattere locale per la diffusione circolare di programmi televisivi, informativi, culturali, educativi e di svago, ne deve chiedere autorizzazione.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione l'autorizzazione è rilasciata dalla regione sentiti i comuni interessati entro tre mesi dalla richiesta allorché sussistono i requisiti previsti dalla presente legge. Ove entro tale termine la regione non provvede l'autorizzazione s'intende rilasciata.

La regione trasmette entro trenta giorni alla Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza sulla Radiotelevisione copia delle richieste di autorizzazione e copia dei relativi provvedimenti.

Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al primo comma gli impianti via cavo installati da enti pubblici territoriali e da istituzioni pubbliche di istruzione e riservati a trasmissioni a circuito chiuso, quale che sia l'estensione della rete.

ART. 2.

Sono considerati di carattere locale gli impianti televisivi via cavo destinati a servire singoli comuni o parti di essi, oppure aree geografiche nelle quali abbiano la loro residenza anagrafica, alla data della richiesta di autorizzazione, non più di 100 mila abitanti.

ART. 3.

L'autorizzazione ad installare impianti televisivi via cavo è concessa per una determinata area geografica continua.

L'autorizzazione ad installare un impianto televisivo via cavo non può essere concessa allorché:

a) per la medesima area o per parte di essa esista un impianto in cavo della rete pubblica di telecomunicazioni oppure un impianto pubblico di televisione via cavo i quali siano utilizzabili ai sensi dell'articolo 5 e dispongano di canali non utilizzati e per i quali non sia in corso una richiesta di autorizzazione;

b) per la medesima area o per parte di essa già sia stata rilasciata l'autorizzazione al-

l'installazione di un impianto il quale disponga di canali non ancora utilizzati e per i quali non sia in corso una richiesta di autorizzazione alla diffusione di programmi televisivi.

L'autorizzazione è revocata se l'impianto non viene realizzato secondo gli stati di avanzamento previsti in un piano dettagliato che dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione. Tale piano dovrà comunque prevedere la possibilità di allacciamento, entro due anni, del 30 per cento, ed entro i cinque anni del 100 per cento, dei residenti nell'area per cui l'autorizzazione è stata rilasciata.

ART. 4.

L'autorizzazione è rilasciata per impianti che presentino le seguenti caratteristiche tecniche:

a) cavi coassiali che consentano la diffusione contemporanea nelle frequenze da 50 a 300 MHz di almeno 20 programmi con qualità di immagine non inferiore a quella delle trasmissioni televisive radiofoniche della RAI-Radiotelevisione italiana all'interno dell'area di servizio. I cavi coassiali dovranno operare prioritariamente sulle bande di frequenza corrispondenti ai canali A, B, C, D, E, F, G, H, con esclusione dei canali che sono utilizzati, nel territorio in cui è installata la rete via cavo, per la ricezione dei programmi della RAI-TV;

b) canalizzazione nel caso di interramento dei cavi che consenta l'installazione di almeno un altro cavo di pari caratteristiche tecniche;

c) impiego di materiale di tipo omologato in base alle norme CEI.

Le reti dovranno inoltre essere progettate e realizzate in modo da non disturbare gli altri servizi di telecomunicazione e non essere da questi disturbati, e garantire un soddisfacente grado di affidabilità.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni emanerà entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme tecniche per la concreta osservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente. Dovrà in ogni modo essere garantita l'unificazione delle norme tecniche per tutti gli impianti autorizzati.

Le autorizzazioni potranno essere rilasciate solo dopo l'emanazione delle norme di cui al comma che precede o comunque dopo il decorso del termine ivi indicato.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può procedere in qualsiasi momento, senza preventiva autorizzazione da parte del titolare dell'impianto, a effettuare verifiche e

sopralluoghi allo scopo di accertare la rispondenza dell'impianto alle prescrizioni tecniche indicate nell'autorizzazione.

ART. 5.

Il titolare dell'autorizzazione all'installazione di impianti radiotelevisivi è obbligato:

a) a soddisfare tutte le domande di utenza dei residenti nell'area geografica per la quale l'autorizzazione è stata rilasciata entro tre mesi dalla data prevista nel piano dettagliato di cui al terzo comma dell'articolo 3 per l'ultimazione dei lavori nella zona in cui risiedono i richiedenti;

b) a diffondere, in contemporanea trasmissione, i programmi della RAI-Radiotelevisione italiana società per azioni;

c) a riservare gratuitamente tre canali ad enti locali, elettivi istituzioni pubbliche di istruzione e organizzazioni sindacali dei lavoratori;

d) a consentire l'utilizzazione dei restanti canali, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dal titolare medesimo in numero comunque non superiore a due, a terzi che ne abbiano ottenuto autorizzazione ai sensi degli articoli seguenti.

I soggetti di cui alla lettera *d)* saranno tenuti a concorrere agli oneri di gestione dell'impianto sulla base di convenzioni approvate dalla Regione.

ART. 6.

Fermo restando quanto previsto dalla presente legge la ritrasmissione a mezzo di reti locali via cavo di programmi televisivi esteri sarà regolata nell'ambito della disciplina relativa alla ritrasmissione di programmi radiotelevisivi esteri nel territorio nazionale.

ART. 7.

I canoni di allacciamento agli impianti televisivi via cavo e le modalità di rateazione e di pagamento dei medesimi sono determinati, tenendo conto dei costi effettivi di installazione, e sono soggetti ad approvazione della Regione.

ART. 8.

In ciascuna Regione, ordinaria e speciale, e provincia autonoma è istituito un Comitato regionale per la radiotelevisione composto di

cinque membri eletti dai Consigli regionali o provinciali in modo che siano rappresentate le minoranze.

Il Presidente è eletto da ciascun Comitato nel suo seno. Il Comitato dura in carica tre anni.

Il Comitato regionale per la radiotelevisione è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva ed esercita la sorveglianza sull'attività radiotelevisiva via cavo nella Regione riferendone annualmente al Consiglio regionale.

ART. 9.

Chiunque intenda diffondere programmi televisivi mediante rete cavo a carattere locale ne deve chiedere autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, entro due mesi dalla richiesta, allorché sussistono i requisiti previsti dalla presente legge.

Qualora entro tale termine la Regione non provveda l'autorizzazione si intende rilasciata.

ART. 10.

Il titolare dell'autorizzazione alla diffusione di programmi televisivi mediante rete cavo a carattere locale è obbligato:

a) a trasmettere, sul canale ad esso riservato, programmi televisivi per non meno di due ore di trasmissione giornaliera o 15 settimanali;

b) a concedere, a titolo gratuito, una percentuale di tempo non inferiore al 5 per cento della durata complessiva delle proprie trasmissioni, se del caso nel corso di appositi programmi, ad organizzazioni, ad enti, e ad associazioni di carattere politico, sindacale, religioso, culturale, di carattere locale; la disciplina del diritto di accesso sarà stabilita con legge regionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, in modo da garantire la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali, con particolare riguardo ai gruppi sociali che non dispongono di altri adeguati mezzi di diffusione del proprio pensiero; nell'ambito della disciplina stabilita con legge regionale il Comitato regionale per la radiotelevisione vigila sull'osservanza delle norme che disciplinano il diritto di accesso, ed è competente a

decidere in materia di accesso alle trasmissioni radiotelevisive via cavo su ricorso degli interessati;

c) a trasmettere senza ritardo le rettifiche delle notizie inesatte o contrarie a verità o lesive della dignità, su richiesta scritta e motivata di chi abbia interesse alla diffusione della rettifica e purché la rettifica stessa non abbia contenuto che possa dare luogo ad incriminazioni penali; sulle contestazioni relative è competente il pretore del luogo ove ha sede la stazione trasmittente, il quale decide con procedimento di urgenza nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile;

d) a trasmettere, se del caso nel corso di apposite rubriche, brevi comunicati della regione e degli enti locali nel cui territorio i programmi vengono diffusi.

È vietata la trasmissione sui canali delle reti cavo locali di programmi di pubblicità commerciale di origine nazionale o estera per un tempo superiore al 3 per cento del tempo totale delle trasmissioni diffuse su ciascun canale. La pubblicità per settore merceologico deve rappresentare non meno del 30 per cento del volume complessivo dei programmi pubblicitari trasmessi.

I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono tenuti a versare alla Regione, nel cui territorio diffondono i programmi da essi prodotti, una imposta progressiva sull'ammontare dei proventi della pubblicità commerciale trasmessa nell'ambito dei loro programmi. L'aliquota dell'imposta è stabilita con legge regionale tra un minimo del 20 per cento ed un massimo del 35 per cento dei proventi della pubblicità commerciale trasmessa. L'aliquota è ridotta a metà nei riguardi dei proventi della pubblicità per settori merceologici.

Nel bilancio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano è istituito un fondo alimentato dal gettito dell'imposta di cui al comma precedente.

Le regioni, sulla base di criteri oggettivi stabiliti con legge regionale e sentiti i comitati regionali per la radiotelevisione, utilizzano detto fondo per interventi a favore della stampa quotidiana locale, con esclusione delle testate la cui tiratura media giornaliera sia superiore a 50.000 copie e per la produzione di programmi da diffondersi nei canali riservati, ai sensi del precedente articolo 5, lettera c), ad enti locali, ad istituzioni pubbliche di istruzione e ad organizzazioni sindacali dei lavoratori.

ART. 11.

I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 non possono né direttamente, né indirettamente, ottenere l'autorizzazione per un secondo impianto.

I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 non possono né direttamente, né indirettamente, ottenere l'autorizzazione a diffondere programmi su aree geografiche di estensione superiore a quelle indicate nell'articolo 2.

È vietato detenere contemporaneamente il pacchetto di maggioranza o di controllo di più di una società titolare delle autorizzazioni predette. Tale divieto non si applica alle società a prevalente partecipazione di enti pubblici territoriali, o loro consorzi relativamente alle rispettive circoscrizioni.

Salvo quanto disposto nell'articolo seguente, è vietata qualsiasi forma di stabile collegamento tra soggetti titolari delle autorizzazioni di cui sopra che tenda ad eludere il disposto di questo articolo o dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 12.

I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 possono stabilire accordi tra di loro e con l'ente o con la società concessionaria dei servizi nazionali di radiotelevisione, per la realizzazione in comune o per la riutilizzazione dei rispettivi programmi.

I suddetti accordi sono sottoposti all'approvazione della regione. Se entro 20 giorni dalla comunicazione la regione non avrà adottato alcuna deliberazione, l'accordo si intenderà approvato.

ART. 13.

Nelle aree geografiche nelle quali non operino impianti di cui all'articolo 2 e fino a che gli impianti stessi non siano attivati, chiunque può, previa autorizzazione della regione, installare ed esercire impianti televisivi di cui all'articolo 1 mediante rete in cavo per la diffusione di un solo programma in aree nelle quali alla data della richiesta dell'autorizzazione abbiano la loro residenza anagrafica non più di 100 mila persone.

Tali trasmissioni dovranno essere effettuate su una delle bande di frequenza di cui all'articolo 4, lettera a), con esclusione dei canali che sono utilizzati localmente per la rice-

zione dei programmi della RAI-TV. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 1, 6, 7, 10, 11, 12, nonché quelle di cui all'articolo 4, comma primo, lettera c), commi 2, 3, 4 e 5.

È consentita la trasmissione su tali reti di programmi di pubblicità commerciale per un tempo non superiore all'1,50 per cento del totale delle trasmissioni fermo restando quanto disposto dagli ultimi tre commi dell'articolo 10.

I titolari delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono stipulare accordi per la realizzazione in comune o la riutilizzazione di programmi, purché il tempo completo di trasmissione di tali programmi non superi il 15 per cento del tempo globale delle rispettive trasmissioni.

ART. 14.

In caso di violazione dei divieti e degli obblighi imposti dagli articoli 3, 4, 5, 10, 11, 12 e 13 della presente legge, e previa diffida, la regione dispone la revoca dell'autorizzazione.

La revoca può essere disposta anche nel caso in cui i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 9 e 13 non abbiano dato inizio alle trasmissioni entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione stessa e nel caso in cui, dopo averle iniziate, non le proseguano con continuità e regolarità.